

LE FONTI GIUDIZIARIE NELLO STUDIO DELLE MAFIE. RIFLESSIONI PER UN DIBATTITO

Ombretta Ingrassi

Title: The judiciary sources in mafia studies. Reflections for a debate

Abstract

The article deals with the use of judicial sources in the study of the mafias, by proposing some notes in order to stimulate debate on an issue that so far has not been systematically analyzed in the social sciences. First of all, it explores the reasons for the lack of a systematic reflection on the use of judicial sources in the study of the mafias within social sciences subsequently; then it underlines the importance of using a non-anonymized personal data in the study of the mafia phenomenon; and, finally, it maintains that in the field of researches on mafias and corruption it is more important the right to memory rather than the right to privacy.

Keywords: mafias, judiciary sources, memory, privacy, oblivion

L'articolo propone proposte alcune note sull'utilizzo delle fonti giudiziarie nello studio delle mafie, al fine di avviare un dibattito su una questione che finora non è stata analizzata in modo sistematico nell'ambito delle scienze sociali. Si interroga, dapprima, sulle ragioni della mancanza di una riflessione sistematica in ambito sociologico sull'uso delle fonti giudiziarie nello studio delle mafie; successivamente, mette in luce la fecondità e il valore di un utilizzo non anonimizzato e al contempo responsabilizzato dei dati personali nello studio del fenomeno mafioso; e, nelle conclusioni, sostiene la necessità di spostare, nell'ambito delle ricerche su mafie e corruzione, il peso della bilancia verso il diritto alla memoria a discapito di quello alla privacy.

Parole chiave: mafia, fonti giudiziarie, memoria, privacy, oblio

1. Premessa

In questo articolo vengono proposte alcune riflessioni sull'utilizzo delle fonti giudiziarie nello studio delle mafie, al fine di avviare un dibattito su una questione che finora non è stata analizzata in modo sistematico nell'ambito delle scienze sociali. Lo spunto nasce dalla partecipazione a un convegno promosso dalla Direzione generale archivi del Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per gli archivi e l'Associazione nazionale archivistica italiana, che si è tenuto alla fine di gennaio del 2019 presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sui possibili effetti del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) sulla conservazione negli archivi e sull'accessibilità e il trattamento dei dati personali¹. Si tratta di un tema che è particolarmente rilevante per chi studia le mafie. Quest'ultime, infatti, richiedono, considerata la segretezza che per definizione le contraddistingue, l'inevitabile ricorso da parte dei ricercatori ai documenti giudiziari e ai dati personali in essi contenuti.

Riflettendo sull'impatto che eventuali restrizioni e limitazioni di accesso e utilizzo dei dati penali potrebbero generare sulle attività di ricerca riguardanti le mafie e la corruzione, occorre sottolineare che gli atti giudiziari sono accessibili, secondo quanto espresso dall'articolo 116 (Copie, estratti e certificati) del codice di procedura penale che recita:

“1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. 2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. 3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114”²

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

² Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini) - 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

In secondo luogo, è opportuno notare che il problema dell'accessibilità sorge quando dagli uffici giudiziari i documenti vengono trasferiti all'Archivio di Stato, rendendo il materiale non più consultabile per quarant'anni (art. 122 del Codice dei beni culturali d. lsg. 42/2004)³.

Durante il convegno, dalle relazioni degli archivisti (si veda il contributo di Barreca pubblicato in questo numero) e dei rappresentanti dell'ufficio del Garante della privacy è emerso che il GDPR potrà avere delle ripercussioni negative sul lavoro di chi conduce ricerche sui temi che necessitano di usare dati personali relativi a condanne penali, a causa dei limiti che il Regolamento pone al trattamento dei dati penali nell'art.10, il quale recita:

“Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica”.

A ciò si aggiunge il problema dell'eventuale estensione dei documenti esclusi dalla consultabilità che potrebbe implicare il GDPR, non prevedendo una definizione precisa di “dati giudiziari” o di “dati di natura penale”.

L'esigenza di stimolare la comunità degli studiosi ad affrontare questa questione ha origine, inoltre, nella constatazione che nel dibattito sociologico non si è avviata una riflessione né sui rischi specifici insiti nel GPRD per quanto riguarda l'utilizzabilità dei dati personali (relativi a dati penali), né più in generale sui problemi che la natura istituzionale delle fonti giudiziarie solleva in termini metodologici e quindi epistemologici. A differenza della storiografia che, facendo tradizionalmente ricorso alle fonti giudiziarie, da un lato ha messo in luce i meriti e i limiti che queste risorse di conoscenza pongono⁴, dall'altro ha affrontato il nodo del rapporto tra verità

³ Benedetta Tobagi, *Le fonti giudiziarie*, scaricato il 10 dicembre al seguente link http://www.memoria.san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?uuid=e45d0397-580e-4d33-bb25-71e02dbc3174&groupId=11601

⁴ Carlo Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Einaudi, Torino, 2009 (prima edizione 1976).

storica e verità giudiziaria,⁵ ci sembra che nella sociologia la riflessione sulle criticità di questo tipo di fonti rimanga marginale.

In queste riflessioni, dunque, dapprima ci interrogheremo sulle ragioni della mancanza di una riflessione sistematica in ambito sociologico sull'uso delle fonti giudiziarie nello studio delle mafie; successivamente, metteremo in luce la fecondità e il valore di un utilizzo non anonimizzato e al contempo responsabilizzato dei dati personali nello studio del fenomeno; e, nelle conclusioni, sosterremo la necessità di spostare, nell'ambito delle ricerche su mafie e corruzione, il peso della bilancia verso il diritto alla memoria a discapito di quello alla privacy.

2. Sociologia, mafie e fonti giudiziarie

Nel panorama sociologico non mancano approfondite ricostruzioni dei paradigmi teorici che hanno attraversato lo studio delle mafie, a partire dalla rassegna di alcuni testi classici, che sono stati fonte del discorso pubblico antimafioso, e dalla sistematizzazione dei modelli interpretativi del fenomeno mafioso che hanno attraversato le diverse discipline delle scienze sociali, per giungere a più recenti e articolate rassegne critiche degli studi sociologici sulle mafie⁶. Tuttavia, in questi lavori di ricostruzione della letteratura sulle mafie la questione delle fonti rimane in sottofondo.

⁵ Carlo Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 1991; Paolo Pezzino, *Le fonti giudiziarie per lo studio della storia contemporanea*, Intervento presentato al seminario "Dei delitti e delle pene. Conservazione e valorizzazioni delle fonti giudiziarie per la storia contemporanea", organizzato dall'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) e dalla Regione Veneto, Sezione Beni culturali, in collaborazione con Università Ca' Foscari di Venezia, nei giorni 6 e 13 ottobre 2014; Giorgio Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.

⁶Nando dalla Chiesa, *Contro la mafia. I testi classici*, Einaudi, Torino 2010; Umberto Santino, *Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009; Marco Santoro, *The Mafia and the Sociological Imagination*, in "Sociologica. Italian Journal of Sociology", 2011, 2; Marco Santoro, *Introduzione*, in Marco Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, il Mulino, Bologna, 2015, pp.

Anche nelle riflessioni di carattere metodologico, rintracciabili a macchia di leopardo nei singoli studi, poco spazio è dedicato a considerazioni critiche sulle fonti giudiziarie⁷.

Questa mancanza di riflessione specifica sulle fonti giudiziarie si può probabilmente ricondurre al fatto che esse rappresentano una risorsa abbastanza nuova per i sociologi. Ciò per due ordini di motivi. Il primo attiene alla domanda di documenti giudiziari e il secondo all'offerta. Le ricerche a carattere empirico sul fenomeno mafioso sono relativamente recenti nell'ambito della scienze sociali, se si escludono alcuni tra i lavori più noti di studiosi stranieri, quali Henner Hess, Anton Blok e i coniugi Schneider, risalenti agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso⁸. Di conseguenza la domanda sul piano delle fonti è stata moderata in passato ed è cresciuta parallelamente all'interesse scientifico per il tema, ovvero negli ultimi trent'anni⁹.

Il secondo motivo riguarda l'offerta di questo tipo di fonti¹⁰. Per quanto riguarda Cosa nostra, ad esempio, la produzione è aumentata a partire dalla metà degli anni Ottanta, ovvero dal maxiprocesso di Palermo che nella storia giudiziaria della mafia siciliana ha segnato uno spartiacque, avendo portato a processo per la prima volta l'intera organizzazione grazie al nuovo strumento penale del 416bis, inserito nel codice penale nel 1982. In sostanza la mafia siciliana da impunita è, infatti, diventata imputata¹¹. Dagli anni Novanta in poi i processi nei confronti della criminalità organizzata sono diventati sempre più frequenti e i materiali accumulati sempre più voluminosi, con il conseguente aumento della documentazione prodotta. A questo

⁷ Non possiamo, per motivi di spazio, riprendere in questa sede le diverse osservazioni metodologiche, che sono state avanzate, in ogni singolo studio, in riferimento alle fonti giudiziarie. Per le interessanti e ancora attuali considerazioni sulla questione più generale delle fonti, segnaliamo il saggio di Alessandra Dino del 2006, dedicato specificatamente ai problemi metodologici che pongono gli studi sulle mafie. Alessandra Dino, *Confini e dimensioni del crimine mafioso: alcuni problemi metodologici*, in Alessandra Dino (a cura di) *La violenza tollerata. Mafia, poteri, disobbedienza*, Mimesis, Milano, 2006.

⁸ Herman Hess, *Mafia*, Laterza, Roma-Bari, 1973 (ediz. orig. 1970); Anton Blok, *La mafia in un villaggio siciliano (1860-1960)*, Einaudi, Torino, 1986 (ediz. orig. 1974); Jane Schneider, Peter Schneider, *Culture and Political Economy in Western Sicily*, Elsevier, 1976.

⁹ Tra i primi lavori di natura prettamente sociologica in cui è presente un ampio riferimento alle fonti di natura giudiziaria si ricorda Pino Arlacchi, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983.

¹⁰ Occorre ricordare che la ricerca storica sulle mafie, invece, è stata molto più propensa a lavorare sul materiale di archivio e sulle fonti di polizia, tra cui si ricorda uno degli ultimi contributi a riguardo: Umberto Santino, *La mafia dimenticata*, Melampo, Milano, 2018.

¹¹ Giuseppe Di Lello, *Giudici*, Sellerio, Palermo, 1994.

cambiamento ha senz'altro concorso l'avanzamento tecnologico degli strumenti d'indagine e una nuova generazione di magistrati che non mostrava l'inerzia e la complicità di una parte della magistratura del passato¹².

Inoltre, le fonti giudiziarie sono diventate più accessibili e più fruibili grazie alle nuove tecnologie che ne hanno enormemente facilitato la diffusione.

La sproporzione tra la mole di materiale giudiziario a disposizione, l'ampia diffusione degli atti processuali - non solo tra gli studiosi, ma anche tra gli studenti, gli attivisti antimafia e ovviamente i giornalisti¹³ - e la scarsa sistematicità di una riflessione metodologica sul loro uso pone l'urgenza di sviluppare degli strumenti di lettura critica degli atti processuali. Questa esigenza si dischiude in modo evidente soprattutto se si intende la fonte giudiziaria non tanto nella sua qualità di "contenitore" di materiale grezzo, vale a dire di altre fonti primarie - quali intercettazioni telefoniche e ambientali, pizzini, lettere, etc.- , ma piuttosto come fonte che esprime il punto di vista sia del suo autore (magistrati) e di chi l'ha coadiuvato a produrla (forze dell'ordine), sia degli attori che popolano il rito del processo, specialmente nella fase più composita e animata del dibattimento. Nella funzione di contenitori, le fonti giudiziarie sono "innocue", anzi rappresentano delle miniere straordinarie di pezzi di informazioni che, combinati ad altri pezzi provenienti da altri tipi di fonti, come ad esempio quelle orali, permettono di comporre il quadro più ampio della realtà sociale esaminata. Ma le fonti giudiziarie, prima di essere un pozzo da cui attingere per conoscere e ascoltare gli attori mafiosi, sono ovviamente dei documenti a sé, e vanno analizzati come tali, interrogandosi rispetto al loro autore e al contesto in cui sono stati prodotti. La fonte giudiziaria è sempre l'esito di una specifica interpretazione della legge da parte degli esponenti dell'autorità giudiziaria che sono influenzati dalle precomprensioni che sviluppano nel corso della loro esperienza di vita e dal contesto sociale e culturale in cui sono

¹² Sulla complicità della magistratura soprattutto giudicante si veda la relazione della Commissione Pafundi, citata in Nicola Tranfaglia, *Mafia, politica, e affari 1943-2008*, Laterza, Roma-Bari, 2008, e la ricostruzione di Giuseppe Di Lello, *Giudici*, Sellerio, Palermo, 1994. Si veda anche Attilio Bolzoni, Giuseppe D'Avanzo, *La giustizia è cosa nostra*, Glifo edizioni 2018 (prima edizione Mondadori 1995); sull'impatto della nuova generazione di magistrati cfr. Nando dalla Chiesa, *op.cit.*

¹³ Basti pensare, tra tanti esempi, all'utilizzo di queste fonti anche in un genere letterario a metà strada tra il reportage giornalistico e la fiction letteraria come quello inaugurato da *Gomorra* di Roberto Saviano.

calati¹⁴. A ciò occorre aggiungere, poi, che si tratta di fonti che risentono fortemente di quello che il sociologo francese Pierre Bourdieu ha definito “pensiero di Stato”: esse, cioè, riflettono tutta “una serie di principi nascosti, invisibili, dell’ordine sociale e insieme del dominio” che contribuisce ad alimentare una visione del fenomeno strettamente dipendente da categorie istituzionali che non è detto siano necessariamente neutrali¹⁵. È per questo motivo che le fonti giudiziarie non vanno lette passivamente, ma con cautela e in modo critico, recependone i contenuti e mettendole a confronto con altre fonti e altri punti di vista.

3. La rilevanza dei dati personali non anonimizzati nello studio delle mafie

La “concessione” di utilizzare dati personali relativi a dati penali in forma anonimizzata o pseudo-anonimizzata, prevista dal GDPR, che in taluni contesti di trattamento può essere una soluzione accettabile, non ci sembra una strada percorribile nelle ricerche sul fenomeno mafioso, in quanto porrebbe dei limiti di tipo conoscitivo abbastanza importanti.

Mentre per altri temi trattati dalle ricerche sociali i dati personali non sono particolarmente rilevanti, ovvero l’anonimizzazione o pseudo-anonimizzazione non hanno delle particolari ricadute sulle pratiche di ricerca e sui loro esiti, poiché in linea generale interessano informazioni riguardanti il ruolo sociale ricoperto da una data persona e le sue caratteristiche socio-demografiche, nel caso dei temi affrontati dalla sociologia della criminalità organizzata anonimizzare comporta dei problemi sul piano dell’analisi. Esplicitare il nome e cognome di soggetti coinvolti in vicende di mafia ai fini della ricerca risulta importante per una serie di motivi. In primo luogo, permette di ricostruire gli alberi genealogici dei membri delle organizzazioni mafiose, che sono fondamentali per la comprensione del fenomeno. Nella maggior

¹⁴ Il concetto di precomprensione è centrale nel filone di studi dell’ermeneutica giuridica. Francesco Viola, *Ermeneutica filosofica, pluralismo e diritto*, in “Etica & Politica”, 2006, 1.

¹⁵ Bourdieu elabora il concetto di “pensiero di Stato” nel corso delle lezioni tenute al Collège du France tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta: cfr. Pierre Bourdieu, *Sullo Stato*, Feltrinelli, Milano, 2013.

parte dei casi le associazioni mafiose presentano una struttura di tipo familiare. Non solo nella 'ndrangheta vi è una corrispondenza tra famiglia di sangue e "famiglia di mafia" - in questa associazione infatti il nome della 'ndrina, il nucleo base dell'organizzazione, è dato dal cognome del capo, il cosiddetto capobastone, e non dalla zona che il gruppo controlla - ma anche in Cosa nostra, nella Camorra e in alcune mafie straniere, come ad esempio quella di origine albanese,¹⁶ le cosche e i clan sono composti da membri che hanno dei rapporti di parentela tra loro. La ricostruzione delle genealogie familiari ha un indubbio valore nella comprensione dei network criminali e sociali e nella trasmissione generazionale degli spazi di potere¹⁷.

Inoltre, l'uso dei dati in forma non anonima, permette di contestualizzare il più possibile i casi di studio e, pertanto, di evitare generalizzazioni che rischiano di condurre a rappresentazioni uniformi del fenomeno mafioso. Oltretutto, le ricostruzioni puntuali e precise che si possono ottenere attraverso l'uso di dati personali offrono l'opportunità di collegare e dare continuità alle ricerche da parte di studiosi differenti e di elaborare materiale di ricerca utile anche alle forze dell'ordine e alla magistratura. Infine, non rendere anonimi i soggetti, le cui vicende vengono ricostruite dalle ricerche, costringe i ricercatori ad assumersi una maggiore responsabilità. Nelle ricerche su mafie e corruzione le finalità epistemologiche sono strettamente intrecciate a obiettivi più ampi. In altre parole, l'interesse a descrivere, spiegare e comprendere questi fenomeni è spesso intimamente collegato al tentativo di fornire strumenti conoscitivi utili alle politiche di prevenzione e contrasto.

Come l'epistemologia femminista non separa le modalità di studiare la condizione delle donne da una spinta di comprensione volta a trovare delle soluzioni di miglioramento della posizione femminile nella società, così gli studi sulle mafie, offrendo conoscenza sul fenomeno, sono inevitabilmente e indirettamente coinvolti nel contribuire a contrastarlo. La consapevolezza che i risultati conoscitivi possano

¹⁶ Cfr. Jana Arsovska, *Decoding Albanian Organized Crime. Culture, Politics, and Globalization*, University of California Press, Oakland, California.

¹⁷ Gabriella Gribaudo, *Clan camorristi a Napoli: radicamento locale e traffici internazionali*, in Gabriella Gribaudo (a cura di), *Traffici criminali*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.

utilmente coadiuvare la formulazione di strategie di prevenzione e di contrasto richiama il ricercatore che se ne occupa a una maggiore responsabilità in termini di accuratezza, che comporta anche il ricorso a “fare i nomi e cognomi” dei soggetti studiati e a esplicitare le condanne da loro subite.

Considerata, dunque, per i motivi sopra elencati, la rilevanza di una ricerca basata su dati non anonimizzati, un ostacolo che si frappone allo studio rigoroso delle mafie riguarda l’applicazione del diritto all’oblio. Questo, ad esempio, può avere delle ripercussioni molto negative nella prima fase della ricerca, quella di ricognizione iniziale delle informazioni, che utilizza ovviamente gli open data disponibili sul web. Sorge il rischio, infatti, di effettuare una raccolta parziale delle notizie più importanti ai fini della ricerca - tra l’altro già condizionata dai criteri di priorità espositiva dei siti decisi dai motori di ricerca-, a causa della cancellazione di notizie riguardanti vicende penali in base al riconoscimento del diritto all’oblio.

Riteniamo che il diritto all’oblio vada difeso quando il richiamo a un dato è pretestuoso, o quando la persona che compare negli atti non ha relazione operativa con i fatti contestati, ma le condanne per mafia e corruzione, che restano nel casellario, devono essere materiale pubblicamente consultabile in quanto sono il punto d’arrivo di processi celebrati in nome della Repubblica che hanno riguardato reati contro il pubblico interesse.

Sottrarre a un uso pubblico dati che permettono di costruire segmenti importanti di conoscenza scientifica pone, inoltre, il tema della censura della scienza. A essere minacciate, nel caso degli studi sulle mafie, sono diverse forme di conoscenza, poiché oramai l’interesse scientifico per tale fenomeno attraversa un ampio spettro di discipline (non solo nel campo delle scienze umane, ma anche in altri come ad esempio quello dell’urbanistica o dell’architettura).

Di fronte a questo tipo di censura indiretta, ma dalle profonde conseguenze, i ricercatori che studiano le mafie e la corruzione possono avvalersi degli articoli del titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati relativi alla libertà di informazione e di espressione. Anche se ciò purtroppo potrebbe non essere sufficiente, come dimostrano i tanti casi di giornalisti che hanno dovuto subire

querele temerarie¹⁸. Non stupisce se questo tipo di minacce immateriali riguarderanno sempre più anche la categoria degli studiosi, dal momento che stanno aumentando le ricerche scientifiche in questo campo di analisi e si sta formando una nuova generazione di ricercatori.

Per questo occorrerebbe, da un lato, rafforzare gli strumenti giuridici che garantiscono la libertà di espressione e di fare ricerca. A tal fine sarebbe utile offrire la possibilità di mantenere segreta la propria fonte di informazione anche agli studiosi, così come già previsto per i giornalisti (art.138). Dall'altro sarebbe necessaria una maggiore sensibilizzazione, sotto il profilo culturale, dei magistrati che sono chiamati ad applicare i regolamenti e le normative. Secondo l'avvocata Katia Malavenda, esperta di diritto dell'informazione, intervenuta lo scorso settembre alla *Summer School on Organized Crime* presso l'Università degli Studi di Milano, dedicata al tema "mafia e informazione",¹⁹ le leggi sulla libertà di espressione sarebbero abbastanza buone, mentre il problema riguarderebbe l'interpretazione che ne danno i giudici.²⁰

Il timore di essere destinatari di querele e di essere giudicati da un magistrato poco sensibile rispetto ai meccanismi di velata minaccia che non raramente si celano dietro a denunce di diffamazione, potrebbe incidere sul modo in cui i ricercatori utilizzano le fonti giudiziarie con conseguenze sui risultati delle ricerche stesse.

¹⁸ Sui dati e le storie dei numerosi casi di giornalisti vittime di intimidazioni tramite minacce di querele rimandiamo alla relazione della Commissione parlamentare antimafia proprio su mafia e informazione, di cui è stato relatore Claudio Fava, approvata dalla Commissione nel 2015 e dalla Camera nel 2016.

¹⁹Katia Malavenda, *Il rischio di informare/2. Il bavaglio giudiziario*, intervento alla *Summer School on Organized Crime* "Mafia e informazione", 12 settembre 2012.

²⁰ Non è la sede per addentrarsi in una disamina della legislazione la cui efficacia è messa in discussione dalle associazioni che si occupano di libertà di informazione come ad esempio Ossigeno per l'informazione.

3. Privacy/oblio vs trasparenza/memoria

In linea generale, riteniamo che la garanzia della privacy sia molto importante in un'epoca in cui, a causa dell'avanzato livello della tecnologia nel settore delle comunicazioni, la trasparenza può diventare un pretesto utile a mascherare una volontà di controllo. Tuttavia, questa preoccupazione meritevole potrebbe trasformarsi in un alibi per ostacolare pratiche di monitoraggio civico che rappresentano uno strumento fondamentale di *accountability* per difendere l'interesse pubblico da reati e comportamenti eticamente scorretti, o addirittura criminali, che minacciano e ledono la collettività nel suo complesso.

La necessità di trasparenza, di denuncia, di ricerca che utilizzi dati non anonimi è, a parere di chi scrive, più rilevante del diritto all'oblio che, in casi di reati di mafia o di comportamenti che favoriscono e rafforzano la criminalità mafiosa, si può trasformare in un diritto all'impunità morale. Per questo riteniamo che, in tale ambito, il diritto alla memoria sia più importante di quello all'oblio²¹. Di fronte a questa partita la società appare schizofrenica: da un lato valorizza e invoca la memoria e le giornate della memoria, come appunto avviene ogni anno in occasione del 21 marzo; dall'altro, in talune circostanze, la sacrifica all'oblio, partendo dalle pretese di singoli individui e dei loro avvocati, che sulla base di argomentazioni di sociologia del diritto, avanzano richieste di cancellazione di informazioni sui siti per i loro potenti clienti.

In realtà la rivendicazione di un diritto alla memoria presuppone, anche sul fronte etico-politico, una rivolta contro il silenzio o le forme di repressione del passato, ma, al contempo, un'attenzione vigile al tempo presente. La natura dinamica della memoria impone, infatti, che essa si relazioni non soltanto con "ciò che è stato", ma anche con "ciò che è", dal momento che costituisce un punto di vista estremamente utile per leggere i fenomeni e le dinamiche legate alla contemporaneità²². La trasparenza e la memoria del passato, inoltre, sono fondamentali per generare il

²¹ Come avverte dalla Chiesa: "Non è mai buon segno, la rimozione. Come l'oblio o la perdita della memoria. Sono tutti sintomi, imparentati ma diversi, di debolezza o di malessere. Negli individui come nei popoli o nelle comunità. Si associano sempre alla perdita di una parte grande o piccola della propria identità", Nando dalla Chiesa, *op. cit.*, p. V.

²² Per una rassegna sul rapporto tra memoria e società si rimanda a Teresa Grande, *Età, generazione, memoria*, in Teresa Grande, Ercole Giap Parini (a cura di), *Sociologia. Problemi, teorie, intrecci sociologici*, Carocci, Roma, 2014.

costo morale che dovrebbe pagare chi agisce contro la collettività e i principi democratici²³. È proprio il costo morale che potrebbe avere un effetto di deterrenza nell'ambito della criminalità dei colletti bianchi, più che le condanne penali. Ricerche in grado di ricostruire in modo puntuale e documentato i fenomeni mafiosi e corruttivi contribuiscono ad aumentare l'effetto responsabilizzante e deterrente della memoria che può generare la consapevolezza di poter incorrere in un costo morale nel tempo. L'oblio, talvolta dissimulato sotto le sembianze delle esigenze di privacy, può favorire invece la deresponsabilizzazione e l'impunità morale.

In una società democratica, eticamente orientata, spostare l'asse della bilancia verso la trasparenza e la memoria, a discapito della privacy e del diritto all'oblio in ambiti che riguardano la pubblica amministrazione, la sfera politica e i reati di mafia e corruzione, andrebbe interpretato non tanto come un fattore di controllo panottico, di restrizione della privacy, ma piuttosto come un'opportunità per rafforzare il principio della responsabilità personale e quindi il patto sociale che lega gli individui in funzione del bene pubblico.

Bibliografia

Arlacchi Pino, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983.

Arsovska Jana, *Decoding Albanian Organized Crime. Culture, Politics, and Globalization*, University of California Press, Oakland, California.

Blok Anton, *La mafia in un villaggio siciliano (1860-1960)*, Einaudi, Torino, 1986 (ediz. orig. 1974)

Bolzoni Attilio, D'Avanzo Giuseppe, *La giustizia è cosa nostra*, Glifo edizioni 2018 (prima edizione Mondadori 1995).

Bourdieu Pierre, *Sullo Stato*, Feltrinelli, Milano, 2013.

Grande Teresa, *Età, generazione, memoria*, in Teresa Grande, Ercole Giap Parini (a cura di), *Sociologia. Problemi, teorie, intrecci sociologici*, Carocci, Roma, 2014.

Dalla Chiesa Nando, *Contro la mafia. I testi classici*, Einaudi, Torino 2010.

Di Lello Giuseppe, *Giudici*, Sellerio, Palermo, 1994.

Dino Alessandra, *Confini e dimensioni del crimine mafioso: alcuni problemi metodologici*, in *La violenza tollerata. Mafia, poteri, disobbedienza*, Mimesis, Milano, 2006.

²³ Sul concetto di "costo morale" in riferimento a pratiche di corruzione si veda Alberto Vannucci, *Atlante della corruzione*, Edizione Gruppo Abele, Torino, 2012.

- Ginzburg Carlo, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 1991.
- Ginzburg Carlo, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Einaudi, Torino, 2009 (prima edizione 1976).
- Gribaudo Gabriella, *Clan camorristi a Napoli: radicamento locale e traffici internazionali*, in Gabriella Gribaudo (a cura di), *Traffici criminali*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.
- Hess Herman, *Mafia*, Laterza, Roma-Bari, 1973 (ediz. orig. 1970).
- Malavenda Katia, *Il rischio di informare/2. Il bavaglio giudiziario*, intervento alla *Summer School on Organized Crime "Mafia e informazione"*, 12 settembre 2012.
- Pezzino Paolo, *Le fonti giudiziarie per lo studio della storia contemporanea*, Intervento presentato al seminario "Dei delitti e delle pene. Conservazione e valorizzazioni delle fonti giudiziarie per la storia contemporanea", 6 e 13 ottobre 2014.
- Resta Giorgio, Zeno-Zencovich Vincenzo (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.
- Santino Umberto, *Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009.
- Santino Umberto, *La mafia dimenticata*, Melampo, Milano, 2017.
- Santoro Marco, *Introduzione*, in Marco Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, il Mulino, Bologna, 2015.
- Santoro Marco, *The Mafia and the Sociological Imagination*, in "Sociologica. Italian Journal of Sociology", 2011, 2.
- Schneider Jane, Peter Schneider, *Culture and Political Economy in Western Sicily*, Elsevier, 1976.
- Tobagi Benedetta, *Le fonti giudiziarie*, scaricato il 10 dicembre al seguente link http://www.memoria.san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?uuid=e45d0397-580e-4d33-bb25-71e02dbc3174&groupId=11601
- Tranfaglia Nicola, *Mafia, politica, e affari 1943-2008*, Laterza, Roma-Bari, 2008.
- Vannucci Alberto, *Atlante della corruzione*, Edizione Gruppo Abele, Torino, 2012.
- Viola Francesco, *Ermeneutica filosofica, pluralismo e diritto*, in "Etica & Politica", 2006, 1.